
LEGISLAZIONE NAZIONALE

Legge - 27/12/2013, n.147

Gazzetta Ufficiale: 27/12/2013, n.302

Vigente

EPIGRAFE

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in Suppl. ordinario n. 87 alla Gazz. Uff., 27 dicembre 2013, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2014) (1) .

[1] Per l'interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge, vedi l'articolo 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

COMMA 569

[569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile (1).] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

569-BIS. (1)

[569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.] (2)

(1) Comma inserito dall'articolo 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.